



# ACCORDI E CONTRATTI TIPO

Allegato E

*Redatto con riferimento al disciplinare per l'accreditamento dei  
laboratori di ricerca industriale e dei centri per l'innovazione  
appartenenti alla Rete Regionale dell'Alta Tecnologia  
DGR 762/2014*

## Revisioni

0.1	13/08/2015	Prima stesura
1.0	27/08/2015	A. Ferraro
1.1	28/08/2015	A. Ferraro
1.2	05/10/2015	A. Ferraro
1.3	06/10/2015	A. Ferraro

## Sommario

Premessa.....	3
Accordi per la gestione della ricerca collaborativa .....	3
1. Accordi Quadro .....	3
2. Accordi di ricerca collaborativa .....	3
Contratti per attività in favore di terzi.....	5
3. Contratti per attività e servizi in favore di terzi.....	5
4. Contratti di ricerca in favore di terzi.....	8
Template di accordo di ricerca collaborativa .....	12
Template di contratto di ricerca in favore di terzi.....	25
Template di contratto per prestazione di attività e servizi in favore di terzi .....	41

## PREMESSA

Questo Allegato E si riferisce alla procedura P08.1 e definisce gli accordi e i contratti tipo del Laboratorio con le imprese come descritti dalle Linee Guida contrattuali a corredo del “Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze” dell’INFN.

## ACCORDI PER LA GESTIONE DELLA RICERCA COLLABORATIVA

### 1. Accordi Quadro

Per regolamentare in termini generali i rapporti di collaborazione scientifica e tecnologica del Laboratorio con imprese o soggetti finanziatori privati nazionali, sovranazionali, comunitari e stranieri da attuare tramite la successiva stipulazione di accordi, o altro tipo di atti, aventi contenuto specifico, l’INFN, su proposta CNTT, stipula Accordi Quadro senza vincolo alcuno di esclusiva. L’Accordo Quadro è redatto in forma scritta e deve, tra l’altro, prevedere: a) L’ambito della collaborazione; b) Disposizioni in tema di diritti di proprietà intellettuale; c) Disposizioni in tema di pubblicazioni dei risultati; d) Riservatezza.

### 2. Accordi di ricerca collaborativa

Sono gli Accordi che regolano rapporti con imprese per lo svolgimento di attività di sviluppo tecnologico necessarie alla realizzazione di esperimenti INFN attivi. Tali accordi devono contenere i seguenti principi guida:

<p><b>a)</b> L’oggetto della collaborazione e gli obiettivi di ciascun contraente;</p>	<p>L’<b>oggetto</b> della collaborazione deve essere determinato esclusivamente in relazione alle attività di un esperimento INFN attivo da indicare espressamente.</p>
--	---

**NOTA A COMMENTO:** L’**oggetto** della collaborazione deve essere sufficientemente determinato in relazione alle attività di un esperimento INFN attivo.  
La collaborazione con l’impresa è strumentale all’interesse scientifico e deve servire al raggiungimento degli obiettivi dettati dal progetto di ricerca a sigla INFN (indicare specificatamente la sigla del progetto INFN in corso di esecuzione nelle premesse).

**Gli obiettivi** delle parti devono essere riferibili ad un preminente interesse scientifico o di sviluppo tecnologico.  
**La natura** della collaborazione non deve avere carattere commerciale.

<p><b>b)</b> modalità di esecuzione e durata;</p>	<p>L’Accordo deve prevedere un cronoprogramma che descriva le diverse fasi (attività) in cui si articola l’oggetto della collaborazione.</p> <p>L’Accordo deve prevedere una durata definita oppure un termine di scadenza, eventualmente prorogabile per iscritto entro i 3 mesi antecedenti la scadenza stessa per finalità strettamente necessarie al raggiungimento dell’oggetto e per un tempo che non può superare il 50% della durata prevista dell’accordo</p>
---	--

<p><b>c)</b> Gli obblighi e le attività a carico di ciascuna Parte;</p>	<p>L'Accordo deve indicare la Parte che svolge la singola attività o, nel caso di attività svolte congiuntamente, la Parte che ne ha la responsabilità.</p>
<p><b>d)</b> Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale;</p>	<p>L'Accordo deve prevedere:</p> <p>a) Titolarità della PI: background: che ciascuna Parte rimane proprietaria del rispettivo background messo a disposizione al solo fine dello svolgimento delle attività e per il tempo strettamente necessario. Sideground: che ciascuna Parte è proprietaria del rispettivo sideground che non può ritenersi messo a disposizione dell'altra. Foreground: che ciascuna Parte è proprietaria esclusiva del foreground ottenuto autonomamente; nel caso di foreground ottenuto congiuntamente, la proprietà è congiunta e ripartita secondo l'apporto inventivo delle parti;</p> <p>b) che il foreground scaturito o conseguito nell'ambito della collaborazione non possa essere sfruttato in regime di segretezza, fatte salve le esigenze legate alla riservatezza delle informazioni e/o alla brevettabilità dei risultati inventivi;</p> <p>c) che il Foreground sia utilizzabile dall'INFN liberamente per attività istituzionali di ricerca e formazione;</p> <p>d) nel caso di titolarità congiunta del foreground: - la stipula di specifico accordo (vedi art. 6.3 del Disciplinare) che regoli la gestione della IP; - che i costi di tutela, registrazione o altro della PI siano ripartiti in base alle quote di titolarità; - che lo sfruttamento economico sia rimandato a specifico accordo successivo ed a condizioni da definire secondo valore di mercato.</p>
<p><b>e)</b> Disciplina delle pubblicazioni dei risultati;</p>	<p>L'Accordo deve prevedere che le eventuali pubblicazioni possano essere ritardate solo quando siano in contrasto con informazioni riservate delle parti o per prevenire la perdita dei requisiti di brevettabilità.</p>
<p><b>f)</b> Il Responsabile Scientifico di ciascuna Parte contraente</p>	<p>Nell'Accordo va indicato nominativamente, con previsione della possibilità di sostituirlo con comunicazione scritta.</p>
<p><b>g)</b> L'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dalle Parti;</p>	<p>Specificare nell'allegato tecnico quanto indicato nel punto g)</p> <p>Il valore complessivo delle risorse messe a disposizione da una Parte deve essere uguale a quello reso disponibile dall'altra Parte.</p>
<p><b>h)</b> L'indicazione delle conoscenze messe a disposizione.</p>	<p>Specificare in apposito allegato il background knowledge di ciascuna Parte messo a disposizione della collaborazione.</p>

**Riservatezza delle informazioni:** gli Accordi devono contenere disposizioni in merito alle informazioni confidenziali scambiate tra le Parti, a riguardo si rinvia alle Linee Guida dettate per i Non Disclosure Agreement

## CONTRATTI PER ATTIVITÀ IN FAVORE DI TERZI

Il TLab segue le regole contrattuali definite dalle linee guida al "Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN". Il TLab può concludere, su richiesta e nell'interesse di Terzi soggetti pubblici o privati, contratti per lo svolgimento di attività e/o l'esecuzione di servizi legate/i a specifiche competenze maturate all'interno dell'Istituto e aventi ad oggetto, in via esemplificativa:

- Fornitura di beni e servizi: lavorazioni e trattamenti di materiali, produzione e/o fabbricazione di oggetti, analisi, misurazioni, tarature e prove;
- Supporto consulenziale: consulenza, formazione e studi di fattibilità;
- Ricerca commissionata ovvero Prestazione di attività di ricerca a favore di terzi: ricerca, progettazione e sviluppo (prototipazione, perfezionamento, personalizzazione, etc.).

I contratti sono redatti in forma scritta e devono, tra l'altro, prevedere: a) Responsabile Scientifico; b) l'oggetto della prestazione; c) modalità e tempi previsti per l'esecuzione della prestazione; d) il corrispettivo della prestazione, termini e modalità del pagamento, incluse eventuali anticipazioni; e) eventuali condizioni di riservatezza delle attività; f) divieto di rinnovo tacito; g) coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività; h) disciplina delle pubblicazioni dei risultati e norme sull'uso del nome e logo 'INFN per scopi pubblicitari; i) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale.

### 3. Contratti per attività e servizi in favore di terzi

Sono quelle attività nello svolgimento delle quali **si presume che non ci sia sviluppo di nuova conoscenza** ma solo applicazione di conoscenze già acquisite, che sono presupposto per l'esecuzione dell'attività.

<b>rif. art 17 comma 1 lettera:</b>	Linee Guida
a) Responsabile Scientifico;	Nell'Accordo va indicato nominativamente, con previsione della possibilità di sostituirlo con comunicazione scritta.
b) l'oggetto della prestazione;	<p>L'oggetto della prestazione in favore del terzo può essere costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di attività:</p> <p><b>A. Fornitura beni/servizi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caratterizzazione, misurazione e test</li> <li>- Produzione, fabbricazione</li> <li>- Utilizzo ore/macchina</li> </ul> <p><b>B. Supporto consulenziale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione</li> <li>- Consulenza</li> <li>- Studio di fattibilità</li> </ul> <p>Esempi di template di oggetto nel contratto:</p> <p><i>i. Per MISURAZIONI</i></p> <p><i>Il presente Contratto ha ad oggetto l'esecuzione delle seguenti misurazioni:</i></p> <p><i>a. n. ....con tecnica .....</i>;</p> <p><i>b. n. ....con tecnica .....</i>;</p> <p><i>c. n. .... con tecnica .....</i>;</p> <p><i>d. n. .... con tecnica .....</i>;</p> <p><i>(Inserire il numero delle misurazioni commissionate e la tecnica con la quale dovranno essere eseguite)</i></p>

	<p>ii. <i>Per PRODUZIONE/REALIZZAZIONE</i>  <i>Il presente contratto ha ad oggetto la realizzazione di .....  ..... (eventuale) meglio descritto nell'ALLEGATO  TECNICO al presente Contratto di cui costituisce parte integrante e  sostanziale).</i></p> <p>iii. <i>Per CONSULENZA</i>  <i>Con il presente contratto il Committente affida all'INFN che accetta,  un'attività di consulenza consistente nella  .....</i></p>
--	--

**NOTA A COMMENTO**

L'oggetto della prestazione in favore di terzi deve essere esattamente individuato (es. qtà/tipologia prodotto-servizio) e può essere costituito solo da una delle tipologie di sotto-attività descritte in precedenza.  
Diversamente, ovvero nel caso in cui l'oggetto dell'accordo preveda lo svolgimento di più attività di tipologia diversa, devono essere seguite le Linee Guida dettate per le attività di ricerca commissionata in favore di terzi (vedi par. successivo).

c) modalità e tempi previsti per l'esecuzione della prestazione;	La durata dell'attività necessaria all'esecuzione della prestazione non può essere superiore a <b>12 mesi</b>
--	---

**NOTA A COMMENTO**

Le modalità di esecuzione della prestazione devono essere stabilite in maniera da consentirne l'esecuzione entro i termini previsti, con indicazione, ove necessario, di termini e adempimenti a carico del committente necessari/strumentali all'esecuzione della prestazione; il mancato rispetto delle modalità e/o dei tempi previsti può comportare inadempienza contrattuale.

d) il corrispettivo della prestazione, termini e modalità del pagamento, incluse eventuali anticipazioni;	<p><b>Determinazione del corrispettivo</b>  per la determinazione del corrispettivo si faccia rif. all'art 19 Disciplinare.</p> <p><b>Termini e modalità del pagamento:</b>  il termine per il pagamento è fissato a 30 gg, in subordine a 60 gg.</p> <p><b>Eventuali anticipazioni:</b>  qualora l'esecuzione della prestazione richieda l'approvvigionamento di beni o servizi è necessario modulare i pagamenti in modo da escludere anticipazioni a carico dell'Istituto.</p>
---	---

**NOTA A COMMENTO**

È necessario che nei documenti ufficiali o nella corrispondenza si faccia riferimento al codice identificativo contratto: anche la causale del versamento (bonifico) effettuato dal committente deve riportare il codice preliminarmente assegnato al contratto per permettere una corretta tracciabilità dei flussi finanziari in entrata.

e) eventuali condizioni di riservatezza delle attività;	Condizioni di riservatezza dell'attività possono essere previste solo su richiesta del terzo
---	--

**NOTA A COMMENTO**

Eventuali condizioni di riservatezza delle attività vanno espressamente previste; (per esempio il committente potrebbe non voler far sapere che l'INFN sta eseguendo una data attività per proprio conto).

f) divieto di rinnovo tacito;	Il contratto non si può rinnovare tacitamente; può essere prevista la possibilità di una proroga per iscritto entro i 3 mesi antecedenti la scadenza per finalità strettamente necessarie al raggiungimento dell'oggetto e per un tempo che non può superare il 50% della durata prevista dell'Accordo
-------------------------------	--

**NOTA A COMMENTO**

Si deve prevedere una durata adeguata alla realizzazione delle attività a carico dell'INFN.

g) coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività;	Le Parti devono garantire la conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, dei locali e delle attrezzature utilizzate durante l'esecuzione dell'attività
---	---

**NOTA A COMMENTO**

Vanno analizzate le attività da svolgere e in relazione ai rischi da esse derivanti, ove necessario in relazione all'attività, prevedere la stipula di apposita polizza assicurativa per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione dell'attività.

Qualora l'INFN debba stipulare specifica polizza assicurativa, il costo relativo va incluso nel calcolo del corrispettivo.

h) disciplina delle pubblicazioni dei risultati e norme sull'uso del nome e logo INFN per scopi pubblicitari;	<p>Si può prevedere il diritto del committente di ritardare o richiedere la modifica di una pubblicazione quando ciò sia necessario per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garantire la riservatezza delle informazioni confidenziali;</li> <li>- evitare la perdita dei requisiti di brevettabilità.</li> </ul> <p>Nell'ipotesi in cui venga richiesta la riservatezza delle attività (lett. e)) deve essere fatta salva la possibilità di utilizzare i risultati in maniera anonima e aggregata per pubblicazioni di tipo scientifico.</p> <p><b>Il contratto non può consentire l'utilizzo del nome e del logo INFN per finalità commerciali.</b></p>
---	---

**NOTA A COMMENTO**

Rif. Deliberazione CD 7941; l'utilizzo per finalità commerciali può avvenire con separato contratto di licenza a firma del Direttore Generale (Capo V Disciplinare).

i) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale.	<p><b>Background e sideground knowledge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sancire che la titolarità è in capo all'INFN.</li> <li>• Prevedere la eventuale messa a disposizione del solo background per il fine esclusivo dello svolgimento delle attività e per il tempo strettamente necessario.</li> <li>• Indicazione sintetica del background utilizzato.</li> </ul> <p><b>Foreground knowledge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarare che dall'attività non si prevede il conseguimento di foreground.</li> <li>• Prevedere che la titolarità, nel caso ne scaturisse o fosse conseguito, sia dell'INFN.</li> </ul> <p><b>Sfruttamento economico della IP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevedere che nessuna clausola del contratto deve intendersi in alcun modo come cessione o concessione in licenza, di qualsivoglia contenuto e/o ambito, di alcuna PI e/o come impegno alla sottoscrizione di alcun atto di cessione e/o licenza.</li> </ul>
---	--



**Riservatezza delle informazioni:** gli accordi devono contenere disposizioni in merito alle informazioni confidenziali scambiate tra le parti, a riguardo si rinvia alle linee guida dettate per i Non Disclosure Agreement.

#### 4. Contratti di ricerca in favore di terzi

Sono quelle attività che per complessità, durata e utilizzo di risorse strumentali e professionali possono configurarsi come attività di ricerca in senso lato, il cui risultato può non essere scontato in termini di raggiungimento o meno dell'obiettivo: si presume possano portare alla creazione di nuova conoscenza proteggibile.

rif. art 17 comma 1 lettera:	Linee Guida
a) Responsabile Scientifico;	Nell'Accordo va indicato nominativamente, con previsione della possibilità di sostituirlo con comunicazione scritta.
b) l'oggetto della prestazione;	Le attività sono riconducibili alle seguenti tipologie: Ricerca Progettazione Sviluppo (prototipazione, perfezionamento, personalizzazione) Esempi di template di oggetto nel contratto: Con il presente contratto ..... affida all'INFN, che accetta, lo svolgimento delle attività di ricerca avente ad oggetto .....(descrivere brevemente l'obiettivo della ricerca), dettagliatamente descritte nell'Allegato Tecnico al presente Contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. L'attività di ricerca di cui all'art. 2.1 è articolata nei seguenti Work Package (WPn): - WP1 - .....; - WP2 - .....; - WP3 - .....

**NOTA A COMMENTO**

L'oggetto della prestazione in favore di terzi deve essere esattamente individuato.

c) modalità e tempi previsti per l'esecuzione della prestazione;	È necessaria la predisposizione di un cronoprogramma (es. diagramma di Gantt) che descriva le fasi (WPs) in cui si articola l'oggetto della commessa, le scadenze ed i deliverable. Se l'attività di ricerca prevede il coinvolgimento del committente, è necessaria la precisa indicazione della Parte (INFN/Committente) che svolge la singola attività o, nel caso di attività svolte congiuntamente, quale delle Parti ne abbia la responsabilità.
--	---

**NOTA A COMMENTO**

Le modalità di esecuzione della prestazione devono essere stabilite in maniera da consentirne l'esecuzione entro i termini previsti, con indicazione, ove necessario, di termini e adempimenti a carico del committente necessari/strumentali all'esecuzione della prestazione;

d) il corrispettivo della prestazione, termini e modalità del pagamento, incluse eventuali anticipazioni;	Termini e modalità del pagamento: il termine per il pagamento è fissato a 30 gg, in subordine a 60 gg.  Eventuali anticipazioni: qualora l'esecuzione della prestazione richieda l'approvvigionamento di beni o servizi è necessario richiedere al committente un anticipo sul corrispettivo tale da coprire interamente tali spese secondo il modello di calcolo previsto per l'intero corrispettivo: qualora ciò non sia possibile, il Direttore di Struttura si impegna a coprire tali spese con i fondi a propria disposizione.
---	---

**NOTA A COMMENTO**

Il corrispettivo della prestazione:

per la determinazione del corrispettivo si faccia rif. all'art 19 Disciplinare.

La causale del versamento deve riportare il codice preliminarmente assegnato al contratto per permettere una corretta tracciabilità dei flussi finanziari in entrata.

e) eventuali condizioni di riservatezza delle attività;	Condizioni di riservatezza dell'attività possono essere previste solo su richiesta del terzo
---	--

**NOTA A COMMENTO**

Eventuali condizioni di riservatezza delle attività vanno espressamente previste; (per esempio il committente potrebbe non voler far sapere che l'INFN sta eseguendo una data attività per proprio conto).

f) divieto di rinnovo tacito;	Il contratto non si può rinnovare tacitamente. Può essere prevista la possibilità di una proroga per iscritto per finalità strettamente necessarie al raggiungimento dell'oggetto e per un tempo che non può superare il 50% della durata prevista dell'Accordo
-------------------------------	---

**NOTA A COMMENTO**

Il contratto non si può rinnovare tacitamente e deve prevedere una durata adeguata alla realizzazione delle attività a carico dell'INFN.

g) coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività;	Le Parti devono garantire la conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, dei locali e delle attrezzature utilizzate durante l'esecuzione dell'attività
---	---

**NOTA A COMMENTO**

Vanno analizzate le attività da svolgere in relazione ai rischi da esse derivanti, ove necessario in relazione all'attività, prevedere la stipula di apposita polizza assicurativa per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione dell'attività.

Qualora l'INFN debba stipulare specifica polizza assicurativa, il costo relativo va incluso nel calcolo del corrispettivo.

h) disciplina delle pubblicazioni dei risultati e norme sull'uso del nome e logo INFN per scopi pubblicitari;	<p>Nelle ipotesi A e B di cui alla successiva lettera j) (disciplina dei diritti di proprietà intellettuale) si prevede il diritto del committente di ritardare e/o richiedere la modifica delle pubblicazioni quando ciò sia necessario per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire la riservatezza delle informazioni confidenziali;</li> <li>• evitare la perdita dei requisiti di brevettabilità o di altri diritti di proprietà industriale.</li> </ul> <p>Nel caso previsto dalla ipotesi B di cui alla successiva lettera j) (disciplina dei diritti di proprietà intellettuale) in cui il Committente opti per lo sfruttamento in regime di segretezza si prevede il diritto del committente di vietare con giusta motivazione la pubblicazione.</p> <p>Il contratto non può consentire l'utilizzo del nome e del logo INFN per finalità commerciali.</p>
---	---

**NOTA A COMMENTO**

---

Rif. Deliberazione CD 7941; l'utilizzo per finalità commerciali può avvenire con separato contratto di licenza a firma del Direttore Generale (Capo V del Disciplinare).

<p>i) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale.</p>	<p>Background e sideground knowledge</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sancire che la titolarità è in capo all'INFN.</li> <li>• Prevedere la eventuale messa a disposizione del solo background per il fine esclusivo dello svolgimento delle attività e per il tempo strettamente necessario.</li> <li>• Indicazione sintetica del background utilizzato.</li> </ul> <p><b>IPOTESI A</b> Foreground knowledge</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevedere che la proprietà sia integralmente INFN.</li> </ul> <p>Sfruttamento economico della PI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riconoscimento al committente di una opzione per una licenza non esclusiva limitata al settore/i tecnologico di mercato del committente, da definirsi successivamente a condizioni e prezzi di mercato.</li> <li>• L'opzione va esercitata entro 6 mesi a decorrere dalla comunicazione di conseguimento di foreground, decorsi i quali l'Istituto è libero di disporre.</li> <li>• Non è possibile lo sfruttamento economico in regime di segretezza da parte del committente.</li> </ul> <p><b>IPOTESI B</b> Foreground knowledge</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevedere che la titolarità sia congiunta al 50%.</li> </ul> <p>Sfruttamento economico della PI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riconoscimento al committente di una opzione per una licenza esclusiva limitata al settore/i tecnologico di mercato del committente ad un prezzo e condizioni, da definire nel successivo contratto di licenza, stabilito in % (comunque non inferiore al 5 %) del valore del contratto + royalties sul volume di affari.</li> <li>• L'opzione va esercitata entro 6 mesi a decorrere dalla comunicazione di conseguimento di foreground, decorsi i quali l'Istituto è libero di disporre della sua quota.</li> <li>• È possibile lo sfruttamento in regime di segretezza da parte del committente: in tal caso il prezzo della licenza si intende raddoppiato.</li> </ul>
--	---

**NOTA A COMMENTO**

In fase di trattativa con il committente l'ipotesi B è residuale ovvero da proporre solo nel caso in cui l'ipotesi A) sia stata rigettata.

Riservatezza delle informazioni: gli accordi devono contenere disposizioni in merito alle informazioni confidenziali scambiate tra le parti, a riguardo si rinvia alle linee guida dettate per i Non Disclosure Agreement

## Template di accordo di ricerca collaborativa

**AVVERTENZA: Una volta compilato il presente modello, le istruzioni per la compilazione (riportate con carattere rosso), nonché la presente avvertenza dovranno essere cancellate.**

N° TT.....

TRA

**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare** (di seguito I.N.F.N.), C.F. 84001850589, P.I. 04430461006, con sede in Frascati, via Enrico Fermi, n. 40, in persona del **Direttore della Sez. di.....** autorizzato ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN

E

..... (di seguito .....), P.I. ...., con sede legale in ....., in persona del Legale Rappresentante **(compilare con i dati della Parte)**

di seguito denominate congiuntamente Parti e disgiuntamente Parte

**PREMESSO CHE**

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è Ente pubblico nazionale di ricerca che promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti alle attività in tali settori prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa.

L'INFN, in base all'art. 2 del proprio Statuto, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese, pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali.

L'Istituto, secondo quanto stabilito nel Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 13679 del 23 aprile 2015, può svolgere attività di ricerca per lo svolgimento di specifiche iniziative o progetti di sviluppo tecnologico, in collaborazione con altre organizzazioni di ricerca o con imprese nazionali, o internazionali, sempre nell'interesse istituzionale dell'INFN.

L'INFN, nell'ambito della propria attività istituzionale, presso .....(indicare la Sezione/Laboratorio INFN), è attualmente impegnato nell'attività di ricerca e sviluppo relativa a (specificare la tipologia di attività relativa alla ricerca da svolgere e il campo d'applicazione) nell'ambito del progetto denominato (indicare specificatamente la sigla del progetto INFN in corso di esecuzione).

La ..... (inserire la ragione sociale/denominazione della Parte) è..... (indicare se trattasi di Società, Associazione, Laboratorio, ecc.) attiva nel settore del..... (indicare il campo di attività), avendo sviluppato conoscenze/tecnologie di tipo (indicare la conoscenza/tecnologia posseduta dalla Parte) da utilizzarsi nell'ambito di..... (indicare l'ambito applicativo) per i seguenti specifici motivi..... (indicare la specificazione dei motivi).

E' pertanto interesse di entrambe le Parti, collaborando ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgere attività di ricerca congiunta finalizzata allo sviluppo/studio/realizzazione della tecnologia...(descrivere lo scopo della collaborazione scientifica/tecnologica..) alle condizioni, termini e modalità di seguito indicate nel presente atto e di cui le premesse formano parte integrante e sostanziale.

Tanto premesso le suddette Parti stipulano il presente Contratto, che concordano di regolare in base alle seguenti puntuali pattuizioni e definizioni.

## **Art. 1 Definizioni**

1.1 Ai fini del presente Contratto, ove recanti lettera maiuscola, si intendono per:

**“Attività di Ricerca”**: l’attività condotta dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in esecuzione del presente Contratto;

**“Beni Immateriali”**: le invenzioni, il know-how, le opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, le informazioni segrete, i programmi per elaboratore, le banche di dati, i disegni e modelli, i marchi, i modelli di utilità, come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale nonché gli ulteriori prodotti dell’Attività di Ricerca suscettibili di essere valorizzati;

**“Know-How”**: è l’insieme delle conoscenze codificate e non, informazioni tecniche, abilità, metodi, invenzioni non brevettate o non brevettabili, e derivanti da Attività di Ricerca, che non sono prontamente disponibili e di pubblico dominio, necessarie per svolgere una determinata attività nell’ambito di settori scientifici, tecnologici, industriali o commerciali, ovvero che, quand’anche di pubblico dominio, se utilizzate in forma combinata, conferiscono a chi le utilizza la capacità di generare un determinato risultato che altrimenti non avrebbe potuto raggiungere con lo stesso livello di accuratezza o precisione.

**“Background”**: sono i Beni Immateriali dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio della collaborazione oggetto del presente contratto;

**“Sideground”**:

1. sono i Beni immateriali realizzati o comunque conseguiti da una Parte in occasione dell’esecuzione del contratto e non riconducibili ai risultati cui le attività oggetto del contratto sono finalizzate, anche qualora siano relativi allo stesso ambito tecnico-scientifico.
2. Sono i Beni immateriali realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in virtù dell’esecuzione dello stesso, anche qualora siano

relativi allo stesso ambito tecnico-scientifico.

“**Foreground**”: sono i Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti nell’esecuzione del presente Contratto e in ragione di esso;

**“Informazioni Confidenziali”**

1. le informazioni, dati e conoscenze che una parte comunichi all’altra e che al momento della comunicazione siano espressamente qualificate come “riservate” “confidenziali” o simili, o che, se comunicate verbalmente vengano qualificate per iscritto come “riservate” nei 15 giorni successivi.

**Art. 2 Oggetto**

1. Oggetto del presente Accordo è lo svolgimento di attività di studio e di ricerca, nell’interesse istituzionale comune delle Parti, nell’ambito del.....e/o lo sviluppo della tecnologia relativa a.....(indicare l’oggetto dell’attività di ricerca/sviluppo di interesse comune), come da previsione dettagliata contenuta nell’Allegato Tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (predisporre e allegare un Documento Tecnico) .

**Art. 3 Responsabile Scientifico**

1. Il coordinamento dell’attività di ricerca verrà affidato a due Responsabili Scientifici nominati uno per Parte entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, aventi il compito di:
- a. Verificare l’attività in corso d’opera e in ogni sua fase;
  - b. provvedere alla risoluzione di eventuali problemi operativi sorti nel corso dell’attività di ricerca;
  - c. predisporre relazioni periodiche sull’attività svolta;
  - d. garantire nei confronti del rispettivo personale l’adozione di misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni eventualmente scambiate;
  - e. assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in Materia di Sicurezza sui luoghi e



ambienti di Lavoro previste a tutela della salute dei lavoratori.

2. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto le Parti indicano rispettivamente come Responsabile scientifico le persone di seguito indicate:

per INFN, il Dott./Prof..... (di seguito indicato come "Responsabile Scientifico"), del quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Contratto: tel .....; mail address .....; indirizzo.....

per la Parte..... il Dott./Prof..... (di seguito indicato come Referente Scientifico), di cui al presente Contratto"), del quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Contratto: tel .....; mail address .....; indirizzo.....

Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il proprio Responsabile Scientifico dandone comunicazione scritta all'altra con l'indicazione del nominativo del nuovo Responsabile e della data dalla quale decorre tale incarico.

#### **Art. 4 Obblighi delle Parti**

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.2 del presente atto, ciascuna Parte mette gratuitamente a disposizione dell'altra le conoscenze, competenze, i laboratori e le risorse strumentali di cui dispone necessarie al compimento delle attività di ricerca.

2. In particolare, l'INFN si impegna a.....(descrivere l'attività che verrà svolta dall'INFN)..con le seguenti modalità.....;

La Parte si impegna a...(descrivere l'attività che verrà svolta dalla Parte),

.....con le seguenti modalità ....; il tutto come dettagliatamente previsto nell'Allegato Tecnico (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

3. L'attività di cui al precedente punto verrà svolta dalle Parti presso la Struttura INFN/il Laboratorio di...(indicare il Laboratorio presso cui verrà svolta l'attività di ricerca...)

4. (Se non sono previsti trasferimenti di denaro da una parte all'altra, il seguente comma va eliminato) La Parte contribuisce altresì corrispondendo all'INFN un contributo economico pari ad Euro.....a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione delle attività sopra descritte, previa emissione da parte dell'INFN di apposita nota di debito, con le seguenti modalità:

- Euro.....entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo;
- Euro.....entro il.....

L'attività finanziata rientra tra le attività istituzionali delle Parti coinvolte, secondo quanto meglio specificato in premessa.

5. I Responsabili Scientifici di ciascuna Parte presenteranno una relazione tecnico-scientifica volta ad illustrare il termine delle attività di ricerca e i risultati ottenuti.

#### **Art. 5 Personale**

1. Ciascuna Parte, redige un apposito elenco, contenuto nell'Allegato B (formare un apposito Allegato recante l'indicazione di tutto il Personale partecipante all'attività di ricerca)....quivi richiamato, recante l'indicazione specifica del Personale delle Parti (dipendente/associato) coinvolto nell'Attività di Ricerca.

2.Ciascuna Parte, ove necessario per l'esecuzione dell'attività di ricerca, consente, previa comunicazione, al personale dell'altra impegnato nelle attività di cui al presente Accordo, l'accesso ai propri laboratori alle stesse condizioni previste per il proprio personale. Il personale di una Parte che si reca presso i laboratori dell'altra è tenuto al rispetto dei Regolamenti disciplinari e di Sicurezza in vigore presso la Parte ospitante.

3. Ciascuna Parte assicura che il proprio personale impegnato nelle attività di ricerca di cui al presente Accordo sia assicurato per danni derivanti a sé e/o a terzi dall'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'altra Parte.

### **Art. 6 Durata**

1. Le Parti concordano che l'attività oggetto del presente Contratto ha una durata pari a (specificare la durata pattuita)..... decorrente dalla stipula, salva l'eventuale proroga concordata per iscritto prima della scadenza del suddetto termine.

### **ART. 7 – Proprietà e uso del Background e del Sideground**

1. 1 Ciascuna Parte è e rimane proprietaria esclusiva del Background di cui dispone e che, ove necessario, metterà gratuitamente a disposizione dell'altra Parte al solo ed esclusivo fine dello svolgimento delle Attività di Ricerca oggetto del presente Contratto e per il tempo strettamente necessario.
2. E' specificatamente indicato nell'Allegato A il Background posseduto dalle Parti e messo a disposizione dell'altra al solo fine del compimento dell'Attività di Ricerca. (indicare le conoscenze INFN e della Parte nell'Allegato A)

Le Parti sono altresì proprietarie esclusive del Sideground, sviluppato autonomamente nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, il cui utilizzo potrà essere concesso all'altra Parte mediante apposito accordo scritto.

### **ART. 8 Proprietà e uso del Foreground**

1. Le Parti sono Cotitolari del Foreground generato congiuntamente durante l'Attività di Ricerca. Le quote di titolarità dei diritti di proprietà intellettuale verranno stabilite di volta in volta con apposito accordo scritto (Accordo Interistituzionale), definite tenendo conto dell'effettivo apporto inventivo impiegato da ciascuna Parte e/o degli inventori delle stesse, e utilizzate e gestite conformemente a quanto previsto nell'Accordo predetto.
2. Le Parti si danno pronta comunicazione del raggiungimento di Foreground.

Le Parti si impegnano a valutare la brevettabilità di tali risultati e il deposito di eventuali domande

di brevetto nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le proprie procedure interne, in modo da garantire il diritto alla pubblicazione dei risultati conseguiti; al riguardo hanno facoltà di esprimere, tramite comunicazione scritta, il proprio interesse nei confronti di ciascuna eventuale invenzione.

Le Parti interessate alla tutela del Foreground valutano l'opportunità di procedere al deposito di una domanda congiunta, o di richiedere altra privativa, rinviando la definizione delle quote di titolarità, dei costi di tutela e della modalità di gestione a diverso futuro Accordo tra le Parti Cotitolari.

3. E' fatto salvo il diritto morale d'autore degli Inventori che abbiano conseguito l'invenzione ad essere riconosciuti autori nelle relative domande di brevetto.

4. Le Parti si impegnano a sottoscrivere o a far sottoscrivere agli inventori da esse designati ogni atto necessario all'espletamento delle pratiche brevettuali, ivi inclusa la cessione dei diritti di proprietà intellettuale degli inventori alle Parti cui gli inventori stessi afferiscono.

5. Le Parti rinviando a futuro e diverso Accordo altresì la disciplina della gestione, valorizzazione e sfruttamento economico delle domande di brevetto e dei relativi brevetti a titolarità congiunta.

E' fatto espresso divieto alle Parti di sfruttare il Foreground in regime di segretezza.

#### **ART. 9 Pubblicazioni**

1. Le attività divulgative non dovranno pregiudicare i diritti del/i titolare/i sul Background, Sideground e Foreground e gli obblighi di riservatezza.

2. Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati, dati e informazioni dell'Attività di Ricerca nella forma di pubblicazioni scientifiche, presentazioni di carattere didattico nonché tesi di laurea, master o dottorato mediante pubblicazione sulle riviste

scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna Parte, previa trasmissione in via riservata all'altra Parte della copia dell'atto di divulgazione proposto.

La Parte ricevente, entro 30 giorni dalla data di ricezione, avrà facoltà di :

- comunicare per iscritto alla Parte proponente quali informazioni siano da considerarsi confidenziali, e, pertanto, non possano essere comunicate o comunque diffuse a terzi, oppure ;
- richiedere che la pubblicazione/presentazione/tesi venga differita per il tempo strettamente necessario a consentire il deposito di una domanda di privativa, in via esclusiva o in cotitolarità;
- confermare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. La Parte ricevente comunicherà per iscritto alla Parte proponente le proprie osservazioni; resta inteso che l'approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione.

4. Ove le Parti omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte proponente potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla divulgazione dei risultati.

5. L'INFN non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

#### **ART. 10– Riservatezza**

1. Ciascuna Parte si obbliga espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a trattare come riservate le Informazioni confidenziali scambiate in occasione dello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto e pertanto a non rivelarle e/o divulgarla a Terzi, in tutto o in parte e in alcun modo, per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla scadenza naturale o alla cessazione anticipata, comunque determinata, dello stesso.

2. Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, le Parti, prima dell'inizio dell'attività dedotta in Contratto, sono tenute ad informare i soggetti di cui al precedente comma dell'obbligo di riservatezza e ad acquisire dagli stessi un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.
3. Inoltre ciascuna parte è tenuta a:
- impiegare ogni mezzo idoneo a porre in essere ogni atto e/o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
  - utilizzare le informazioni ricevute dall'altra Parte al solo scopo di svolgere l'attività oggetto del presente Contratto, restando espressamente esclusa ogni diversa utilizzazione;
  - non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, con qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, rapporti, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate, salvo specifiche esigenze che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, e comunque salvo espresso consenso scritto della Parte che ne abbia diritto;
  - a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni tipologia di materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti e dai relativi ausiliari coinvolti nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto.
5. Ove una Parte intenda comunicare a Terzi le informazioni riservate, o considerate tali, ricevute dall'altra Parte, dovrà preventivamente richiedere autorizzazione scritta di quest'ultima, la quale potrà, a sua discrezione, accordarla o negarla.

6. Non sono da ritenersi informazioni “confidenziali” o “riservate”, e come tali non sono coperte dall’obbligo di riservatezza le informazioni :

- che non sono espressamente qualificate dalle Parti quali “confidenziali” o “riservate”;
- che sono o diventano di pubblico dominio senza colpa della parte ricevente;
- che sono state oggetto di pubblicazione avvenuta anteriormente all’inizio dell’esecuzione del presente Contratto;
- che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del presente rapporto;
- che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal presente rapporto;
- in relazione alle quali è stata richiesta la pubblicazione o la rivelazione da parte di un’autorità giudiziaria o amministrativa; in tale ultimo caso la Parte richiesta è tenuta ad informare preventivamente l’altra Parte della necessità di procedere alla divulgazione delle informazioni.

7. Gli obblighi di riservatezza suddetti si estendono alle informazioni di una Parte, delle quali l’altra venga comunque a conoscenza in ragione del presente Contratto e che, seppure non coperte da diritti di privativa, possano comunque essere ricondotte al Know How o in generale alla categoria dei segreti industriali.

#### **ART. 11 Oneri assicurativi e sicurezza sul lavoro**

Ciascuna Parte provvede a proprie spese a coprire il proprio personale coinvolto nell’esecuzione del presente Contratto, con polizze assicurative contro il rischio di infortuni e garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **ART.12 Diritto di recesso e risoluzione del Contratto**

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Contratto mediante raccomandata A.R. o comunicazione via mail, da inviare all'altra Parte con preavviso di almeno .....(indicare un termine di preavviso). In tal caso la Parte che recede dovrà rimborsare all'altra le spese sostenute e tenerla indenne dagli impegni e/o obblighi assunti fino alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
2. In caso di recesso di una Parte o di risoluzione del Contratto restano fermi, per ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza assunti ai sensi del presente Contratto e il termine di anni cinque di cui all'articolo "Disciplina della riservatezza" decorrerà dal giorno dell'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della risoluzione contrattuale.

### **Art. 13 (Privacy)**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Contratto saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Contratto, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula dello stesso. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione al Contratto. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

### **Art. 14 (Perfezionamento)**

1. Il presente Accordo viene redatto con atti separati, rispettivamente di proposta e accettazione della proposta, e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b),



della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131, a cura e spese della Parte richiedente.

2. La stipula del presente Accordo sarà formalizzata mediante la sottoscrizione della specifica e conforme dichiarazione di accettazione da parte di (indicare la Parte che accetta).....della proposta contrattuale trasmessa da (indicare la Parte che propone).

#### **Art. 15 (Controversie)**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione del presente Contratto. Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di ..... (è il Tribunale della città ove viene eseguito il Contratto)

#### **Art. 16 (Norme finali)**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto le Parti rinviano alle disposizioni del codice civile, R.D.16 marzo 1942, n. 262.

.....li..... (luogo e data)

**Per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**

..... (firma)

.....li..... (luogo e data)

**Per la.....**

..... (firma)

## Template di contratto di ricerca in favore di terzi

**AVVERTENZA: Una volta compilato il presente modello, le istruzioni per la compilazione (riportate con carattere rosso), nonché la presente avvertenza e la casella di testo in epigrafe recante “Modello per attività non inventiva” dovranno essere cancellate.**

### CONTRATTO DI RICERCA IN FAVORE DI TERZI

N° TT.....

TRA

**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare** (di seguito I.N.F.N.), C.F. 84001850589, P.I. 04430461006, con sede in Frascati, via Enrico Fermi, n. 40, in persona del **Direttore della Sez. di.....** autorizzato ai sensi dell'art. 20 del Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN

E

..... (di seguito .....), P.I. ...., con sede legale in ....., in persona del Legale Rappresentante  
**(compilare con i dati della Committente)**

**Committente**

di seguito denominate congiuntamente Parti e disgiuntamente Parte

### PREMESSO CHE

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è Ente pubblico nazionale di ricerca che promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti alle attività in tali settori prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa.

l'I.N.F.N., in base all'art. 2 del proprio Statuto, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese, pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali.

L'Istituto, secondo quanto stabilito nel Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN,

approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 136769 del 23 aprile 2015, può svolgere attività e prestazioni di ricerca, di studio, lavorazioni e trattamenti di materiali, analisi, misurazioni, tarature e prove, consulenza e formazione non rientranti nei suoi compiti istituzionali e caratterizzati dalla prevalenza dell'interesse dei terzi;

La ..... (inserire la ragione sociale/denominazione del Committente) è..... (indicare se trattasi di Società, Associazione, Laboratorio, ecc.) attiva nel settore del..... (indicare il campo di attività della Committente) e intende avvalersi delle competenze dell'INFN per l'esecuzione di ..... (specificare l'oggetto della ricerca ).

L'INFN, presso ..... (indicare la Sezione/Laboratorio INFN), è dotato di competenze e strumentazioni in grado soddisfare le esigenze della Committente.

Tanto premesso le suddette Parti stipulano il presente Contratto, che concordano di regolare in base alle seguenti pattuizioni e del quale la premessa costituisce parte integrante e sostanziale.

#### Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Contratto, ove recanti lettera maiuscola, si intendono per:

“**Attività di Ricerca**”: l'attività condotta dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in esecuzione del presente Contratto;

“**Deliverable**”: i beni materiali realizzati dall'INFN in esecuzione dell'Attività di Ricerca e descritti nell'articolo 2 (in alternativa: meglio descritti nell'Allegato Tecnico ove previsto)

“**Beni Immateriali**”: le invenzioni, il know-how, le opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, le informazioni segrete, i programmi per elaboratore, le banche di dati, i disegni e modelli, i marchi, i modelli di utilità, come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale nonché gli ulteriori prodotti dell'Attività di Ricerca suscettibili di essere tutelabili e valorizzabili;

“**Know-How**”: è l'insieme delle conoscenze codificate e non, informazioni tecniche, abilità, metodi, invenzioni non brevettate o non brevettabili, e derivanti da attività di ricerca, che non sono prontamente disponibili e di pubblico dominio, necessarie per svolgere una determinata attività nell'ambito di settori scientifici, tecnologici, industriali o commerciali, ovvero che, quand'anche di pubblico dominio, se utilizzate in forma combinata, conferiscono a chi le utilizza la capacità

di generare un determinato risultato che altrimenti non avrebbe potuto raggiungere con lo stesso livello di accuratezza o precisione.

“**Background**”: sono i Beni Immateriali dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio dell’Attività di Ricerca

“**Sideground**”:

3. sono i Beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dall’INFN in occasione dell’esecuzione del contratto e non riconducibili ai risultati cui l’Attività di Ricerca sia finalizzata, anche qualora siano relativi allo stesso ambito tecnico-scientifico.

4. Sono i Beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dall’INFN durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in virtù dell’esecuzione dello stesso, anche qualora siano relativi allo stesso ambito tecnico-scientifico.

“**Foreground**”: sono i Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti dall’INFN nell’esecuzione del presente Contratto e in ragione di esso;

“**Informazioni Confidenziali**”: sono le informazioni, dati e conoscenze che una parte comunichi all’altra e che al momento della comunicazione siano espressamente qualificate come “riservate” “confidenziali” o simili, o che, se comunicate verbalmente vengano qualificate per iscritto come “riservate” nei 15 giorni successivi.

## Art. 2 (Oggetto) (RICERCA COMMISSIONATA)

2.1 Con il presente contratto ..... affida all’INFN, che accetta, lo svolgimento delle attività di ricerca avente ad oggetto .....(descrivere brevemente l’obiettivo della ricerca) , dettagliatamente descritte nell’Allegato Tecnico al presente Contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2.2 L’attività di ricerca di cui all’art. 2.1 è articolata nei seguenti Work Package (WPn):

- WP1 – .....

- WP2 – .....

- WP3 – .....

### **Art. 3 (Responsabile Scientifico e Referente Scientifico)**

3.1 L'INFN affida la responsabilità dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto al Dott./Prof.....  
(di seguito indicato come "Responsabile Scientifico"), del quale fornisce i seguenti recapiti: tel .....; mail  
address.....; indirizzo.....

3.2 La Committente individua quale proprio referente il Dott./Prof..... (di seguito indicato come Referente Scientifico),  
cui è affidata la responsabilità dell'interazione con l'INFN sulle attività di cui al presente Contratto), del quale fornisce i  
seguenti recapiti: tel .....; mail address .....; indirizzo.....

3.3 Ciascuna Parte potrà modificare in ogni momento il proprio Responsabile/Referente con comunicazione scritta  
inviata all'altra con l'indicazione del nominativo del nuovo Responsabile e della data dalla quale decorre tale incarico..

### **Art. 4 (Durata)**

2. Le Parti concordano che le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite entro e non  
oltre il ..... (**specificare giorno, mese e anno**), salva l'eventuale proroga concordata per iscritto prima della  
scadenza del suddetto termine.

3. Il presente Contratto non è soggetto a rinnovo tacito.

Non oltre .... mesi prima della scadenza naturale del Contratto, la Parte che vi avrà interesse potrà richiedere, mediante  
raccomandata A.R. o PEC, una proroga, che dovrà essere opportunamente motivata e che in ogni caso **non può**  
**superare il 50% (cinquanta per cento) della durata prevista dal comma 1.**

Tale richiesta di proroga dovrà essere espressamente accettata, tramite invio di raccomandata A.R o pec, dalla  
controparte entro 1 mese dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso di mancata risposta, la proroga si intenderà non concessa.

In caso di proroga, le Parti concorderanno la ripartizione dei relativi eventuali oneri aggiuntivi.

#### **Art. 5 (Modalità, tempi e luoghi della prestazione)**

INFN e la Committente, al fine della migliore realizzazione dell'Attività di Ricerca, concordano di interagire, nello spirito della massima collaborazione, con libero, reciproco e puntuale scambio di informazioni, dati sperimentali e campioni, fatti salvi eventuali vincoli di riservatezza già assunti.

Eventuali modifiche quantitative e/o qualitative all'Attività di Ricerca dovranno essere concordate per iscritto e sostituiranno le clausole del Contratto con tali variazioni contrastanti. In tal caso le Parti concorderanno le eventuali variazioni al corrispettivo previsto dal seguente articolo.

Le attività oggetto del presente Contratto saranno svolte presso ..... (indicare ad es. il laboratorio) della Sezione di ..... dell'INFN e presso gli ulteriori luoghi di attività indicati nell'Allegato Tecnico al presente Contratto., con diritto d'accesso ad esso per il referente scientifico di ..... per poter assistere alle fasi salienti della ricerca.

Qualora l'Attività di Ricerca, o parte di essa, debba essere svolta presso i locali della Committente, questo si impegna sin da ora a consentire al Responsabile Scientifico INFN, e al personale da questo indicato, l'accesso ai locali predetti nonché l'utilizzo delle attrezzature della Committente, o di cui questo abbia la disponibilità, ivi presenti.

INFN eseguirà le attività previste per ciascun WP procedendo secondo le milestones indicate nell'Allegato Tecnico al presente Contratto. Ciascun WP è considerato concluso con la consegna del deliverable ad esso relativo.

La verifica della conformità del Deliverable (indicare l'oggetto del contratto) richiesto dal Committente avverrà presso ....., in data comunicata dall'INFN con almeno ..... giorni di anticipo e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai soggetti di cui all'articolo 3.

La consegna del Deliverable (indicare l'oggetto del contratto) presso la sede indicata dal Committente dovrà avvenire solo a pagamento effettuato ed è a cura del....., a spese del ..... e a rischio del Committente.

Oppure in alternativa

3a. I ..... saranno spediti a cura dell'INFN presso la sede del Committente sita in ..... dove il Committente procederà alla loro verifica entro .... Giorni dalla ricezione; decorso tale termine senza che vengano

formulate osservazioni i ..... Si intendono accettati.

Le attività disciplinate dal presente contratto saranno considerate completate al momento della consegna al Referente della Committente del Deliverable relativo all'ultimo Work Package da parte del Responsabile Scientifico INFN.

#### **Art. 6 (Personale)**

6.1 Per l'esecuzione delle Attività di Ricerca l'INFN potrà avvalersi di proprio personale anche non dipendente, ai sensi del proprio Statuto, o di personale esterno specializzato in relazione alle singole attività da svolgersi.

6.2 Ciascuna Parte assicura e garantisce la conformità alla normativa in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro dei locali e delle attrezzature utilizzate nelle Attività di Ricerca.

6.3 Il Personale di una Parte che si rechi presso le sedi dell'altra è tenuto al rispetto delle disposizioni disciplinari e di sicurezza vigenti nella sede ospitante; a tal fine le Parti si impegnano a fornire al personale impegnato informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività da svolgersi.

#### **Art. 7 (Corrispettivo e modalità di pagamento)**

1. Le Parti pattuiscono, a titolo di corrispettivo delle prestazioni dedotte in contratto, la complessiva somma di: euro ..... (diconsi ...../00), oltre IVA, che, quanto al pagamento, verrà corrisposta dalla Committente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura che verrà emessa, a cura dell'INFN:

- a) quanto a euro ..... alla stipula del presente Contratto a titolo di anticipo per consentire l'avvio delle attività;
- b) quanto a euro .....
- c) quanto a euro .....
- d) quanto alla residua somma di euro ..... alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3,

2. La Committente sarà responsabile per il ritardo nel pagamento del corrispettivo e, decorso il termine di cui al precedente comma, tenuta al pagamento degli interessi di legge senza bisogno di ulteriore messa in mora.

3. La Committente è tenuta a versare le somme di cui sopra sul conto corrente intestato a INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presso INFN Frascati agenzia 31213 via Enrico Fermi, n. 40 - 00044 Frascati (RM) recante le seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT 45 P 02008 39105 000102445030

4. Nella causale del versamento dovrà essere indicato il codice del contratto come riportato in pagina 1.

5. La Committente, ai sensi dell'art. 1462 c.c. non potrà opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento del corrispettivo, o di sue singole parti, fatte salve le eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del presente contratto.

(la presente clausola deve essere firmata espressamente dal Committente) (F.to il Legale Rappresentante de Committente) (L'INFN emetterà fattura previa richiesta del Responsabile Scientifico alla Direzione Affari Amministrativi).

#### **ART. 8 – (Proprietà e uso del Background e del Sideground)**

1 Ciascuna Parte è e rimane proprietaria esclusiva del Background di cui dispone e che, ove necessario, metterà gratuitamente a disposizione dell'altra Parte al solo ed esclusivo fine dello svolgimento delle Attività di Ricerca oggetto del presente Contratto e per il tempo strettamente necessario.

l'INFN già dispone, in particolare, del Background relativo alla ....., meglio descritto nell'Allegato A al presente contratto.

2 L'INFN è altresì proprietario esclusivo del Sideground che non potrà in alcun modo essere utilizzato dalla Committente, salva espressa autorizzazione scritta.

3 In relazione a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 le Parti si danno reciprocamente atto che nessuna clausola del presente Contratto comporta in alcun modo la cessione o la concessione da parte dell'INFN di alcun diritto sul proprio Background o Sideground.

#### **(IPOTESI A) ART. 9 (Proprietà e uso del Foreground)**

L'INFN è esclusivo proprietario dei diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground generato in virtù del presente contratto.



l'INFN, qualora nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto raggiunga un risultato suscettibile di essere tutelato con il deposito di apposita domanda di privativa ai sensi della normativa vigente, ne informerà tempestivamente la Committente.

L'I.N.F.N. riconosce alla Committente un diritto di opzione per la conclusione di contratti di licenza **non esclusiva** per lo sfruttamento commerciale del Foreground o di sue specifiche parti, nei seguenti settori di attività:.....

Le parti si danno reciprocamente atto che lo sfruttamento economico del Foreground da parte del committente non potrà avvenire in regime di segretezza.

Le Parti determineranno con successivi accordi l'importo del corrispettivo dovuto dalla Committente per esercizio del diritto di opzione, impegnandosi sin d'ora a contrattarlo secondo buona fede e avendo riguardo al valore di mercato dei risultati oggetto della licenza

La Committente dovrà comunicare in forma scritta la sua volontà di esercitare il diritto di opzione:

- entro 6 (sei) mesi dalla data di ricezione della comunicazione scritta di avvenuto deposito della domanda di privativa da parte dell'I.N.F.N., oppure

- entro 6 (sei) mesi dalla data in cui l'I.N.F.N. avrà comunicato per iscritto l'avvenuta realizzazione, produzione o acquisizione del Foreground, nei limiti in cui i diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground o su singoli elementi di esso non si acquisiscano mediante il deposito di una domanda di privativa ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione nei suddetti termini da parte della Committente, l'I.N.F.N. potrà disporre liberamente del Foreground in favore di soggetti terzi, anche concorrenti della Committente.

La Committente dà atto in ogni caso di essere consapevole che le Attività di Ricerca svolte dall'I.N.F.N. hanno natura sperimentale e pertanto, ove si addingua alla sottoscrizione di un contratto di licenza, il Foreground che ne costituisca oggetto è concesso senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, di commerciabilità o comunque di idoneità ad un determinato scopo e pertanto qualora la Committente, o suoi aventi causa, intendesse comunque sfruttare commercialmente il Foreground licenziato, sarà unico responsabile di tutti i danni, nessuno escluso o eccettuato,

comunque cagionati a sé stessa e/o a terzi da detto sfruttamento commerciale e si impegna a manlevare l'INFN da qualunque richiesta, da chiunque avanzata e avente titolo, ragione o causa comunque connessa con l'utilizzo del Foreground.

Salvo quanto previsto dal comma 9.1, la Committente è proprietaria esclusiva dei deliverable, ma si impegna a mantenere sui dati in essi riportati la riservatezza necessaria al fine di non pregiudicare la valorizzazione del Foreground da parte dell'INFN.

In ogni caso, e quindi anche nel caso della sottoscrizione di contratti di licenza, l'I.N.F.N. conserva il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione del Foreground, nel suo insieme e in ciascuna delle parti che lo compongono, per lo svolgimento delle attività istituzionali di ricerca (con espressa esclusione dell'attività di ricerca su commissione di terzi) e di didattica, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 9.

**(IPOTESI B) ART. 9 - (disciplina della Proprietà Intellettuale-Foreground)**

1. Le Parti sono comproprietarie in pari quota dei diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground generato in virtù del presente contratto, salvo che non concordino successivamente per iscritto una diversa ripartizione.
2. L'INFN, qualora nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto raggiunga un risultato suscettibile di essere tutelato con il deposito di apposita domanda di privativa ai sensi della normativa vigente, ne informerà tempestivamente la Committente ai fini del deposito di una domanda di brevetto a titolarità congiunta e il cui contenuto verrà determinato d'intesa tra le Parti. Il deposito della domanda di brevetto avverrà a cura dell'INFN e a esclusive spese della Committente che rimborserà al primo le spese a tal fine sostenute e rendicontate. Qualora una Parte non fosse interessata al deposito della domanda di brevetto, l'altra potrà procedere a proprio nome e spese. Ciascuna Parte si intende non interessata al deposito della domanda di brevetto qualora non manifesti per iscritto il proprio interesse entro 60 giorni dalla richiesta scritta che ne faccia l'altra Parte.

3. L'I.N.F.N. riconosce alla Committente un diritto di opzione per la conclusione di contratti di licenza **esclusiva** per lo sfruttamento commerciale del Foreground o di sue specifiche parti, nei seguenti settori di attività:.....

4. L'esercizio del diritto di opzione per l'acquisto delle licenze è subordinato al pagamento all'INFN di una **somma pari al .....%** dell'importo di cui all'art. 7.1, nonché al pagamento, a titolo di royalties, di un importo pari al .....% del fatturato annuo derivante dallo sfruttamento commerciale dei risultati oggetto della licenza e in ossequio ai principi di buona fede e trasparenza consentirà all'INFN l'accesso alla propria documentazione contabile, comunque denominata, dalla quale si evinca il suddetto fatturato.

5. Qualora la Committente intenda sfruttare il Foreground in **regime di segretezza** ne darà comunicazione all'INFN entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione di avvenuto conseguimento che ne faccia quest'ultimo ai sensi del precedente comma 9.2 e in tal caso l'esercizio del diritto di opzione per l'acquisto delle licenze sarà subordinato al pagamento all'INFN di una **somma ulteriore pari al doppio** dell'importo di cui all'art. 9.4 primo periodo.

6. La Committente dovrà comunicare in forma scritta la sua volontà di esercitare il diritto di opzione:

- entro 6 (sei) mesi dalla data di ricezione della comunicazione scritta di avvenuto deposito della domanda di privativa a titolarità congiunta da parte dell'I.N.F.N., oppure
- entro 6 (sei) mesi dalla data in cui l'I.N.F.N. avrà comunicato per iscritto l'avvenuta realizzazione, produzione o acquisizione del Foreground, nei limiti in cui i diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground o su singoli elementi di esso non si acquisiscano mediante il deposito di una domanda di privativa ai sensi della normativa vigente.

7. Nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione nei suddetti termini da parte della Committente, l'I.N.F.N. potrà disporre liberamente della propria quota di Foreground in favore di soggetti terzi, anche concorrenti della Committente.

8. La Committente dà atto in ogni caso di essere consapevole che le Attività di Ricerca svolte dall'I.N.F.N. hanno natura sperimentale e pertanto, ove si addivenga alla sottoscrizione di un contratto di licenza, il Foreground che ne costituisca oggetto è concesso senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, di commerciabilità o comunque di idoneità ad un determinato scopo e pertanto qualora la Committente, o suoi aventi causa, intendesse comunque sfruttare

commercialmente il Foreground licenziato, sarà unico responsabile di tutti i danni, nessuno escluso o eccettuato, comunque cagionati a sé stessa e/o a terzi da detto sfruttamento commerciale e si impegna a manlevare l'INFN da qualunque richiesta, da chiunque avanzata e avente titolo, ragione o causa comunque connessa con l'utilizzo del Foreground.

9. In ogni caso, e quindi anche nel caso della sottoscrizione di contratti di licenza, l'I.N.F.N. conserva il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione del Foreground, nel suo insieme e in ciascuna delle parti che lo compongono, per lo svolgimento delle attività istituzionali di ricerca (con espressa esclusione dell'attività di ricerca su commissione di terzi) e di didattica, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 10.

#### **ART. 10 (Pubblicazioni)**

1. Le attività divulgative non dovranno pregiudicare i diritti del/i titolare/i sul Background, Sideground e Foreground e gli obblighi di riservatezza.
2. Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati, dati e informazioni dell'Attività di Ricerca nella forma di pubblicazioni scientifiche, presentazioni di carattere didattico nonché tesi di laurea, master o dottorato mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna Parte, previa trasmissione in via riservata all'altra Parte della copia dell'atto di divulgazione proposto.
3. La Parte ricevente, entro 30 giorni dalla data di ricezione, avrà facoltà di :
4. comunicare per iscritto alla Parte proponente quali informazioni siano da considerarsi confidenziali, e, pertanto, non possano essere comunicate o comunque diffuse a terzi, oppure ;
5. richiedere che la pubblicazione/presentazione/tesi venga differita per il tempo strettamente necessario a consentire il deposito di una domanda di brevetto, in via esclusiva o in cotitolarità;
6. confermare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

**(opzionale: comma da togliere in caso di scelta dell'ipotesi A)**

7. La Parte ricevente comunicherà per iscritto alla Parte proponente le proprie osservazioni; resta inteso che

l'approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione.

8. Ove le Parti omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte proponente potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla divulgazione dei risultati.

9. Nel caso di pubblicazione da parte della Committente dei risultati della ricerca in ambito tecnico-scientifico, questa si impegna a citare espressamente INFN e ad acquisire preventivamente dall'INFN l'assenso sul testo da pubblicare nei tempi e con le modalità indicate nel presente articolo.

**Opzionale: da collegare con art. ....(ipotesi B – sfruttamento in regime di segretezza)**

10. La committente che abbia optato per lo sfruttamento del Foreground in regime di segretezza secondo quanto previsto dal precedente art ..... può in ogni caso vietare la pubblicazione qualora questa possa arrecare pregiudizio allo sfruttamento del Foreground e motivandone le ragioni.

#### **ART. 11 (Uso dei segni distintivi)**

1. Il marchio dell'Istituto è di proprietà esclusiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La Committente non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Istituto e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta o distinto accordo.

#### **ART. 12 – (Riservatezza)**

8. Ciascuna Parte si obbliga espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a trattare come riservate le Informazioni confidenziali scambiate in occasione dello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto e pertanto a non rivelarle e/o divulgarla a Terzi, in tutto o in parte e in alcun modo, per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla scadenza naturale o alla cessazione anticipata, comunque determinata, dello stesso.

9. Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, le Parti, prima dell'inizio dell'attività dedotta in Contratto, sono tenute ad informare i soggetti di cui al precedente comma dell'obbligo di riservatezza e ad acquisire dagli stessi un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.

10. Inoltre ciascuna parte è tenuta a:

- impiegare ogni mezzo idoneo a porre in essere ogni atto e/o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- utilizzare le informazioni ricevute dall'altra Parte al solo scopo di svolgere l'attività oggetto del presente Contratto, restando espressamente esclusa ogni diversa utilizzazione;
- non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, con qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, rapporti, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate, salvo specifiche esigenze che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, e comunque salvo espresso consenso scritto della Parte che ne abbia diritto;
- a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni tipologia di materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

11. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti e dai relativi ausiliari coinvolti nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto.

12. Ove una Parte intenda comunicare a Terzi le informazioni riservate, o considerate tali, ricevute dall'altra Parte, dovrà preventivamente richiedere autorizzazione scritta di quest'ultima, la quale potrà, a sua discrezione, accordarla o negarla.

13. Non sono da ritenersi informazioni "confidenziali" o "riservate", e come tali non sono coperte dall'obbligo di riservatezza le informazioni :

- che non sono espressamente qualificate dalle Parti quali "confidenziali" o "riservate";
- che sono o diventano di pubblico dominio senza colpa della parte ricevente;
- che sono state oggetto di pubblicazione avvenuta anteriormente all'inizio dell'esecuzione del presente Contratto;
- che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del presente rapporto;
- che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal presente rapporto;

- in relazione alle quali è stata richiesta la pubblicazione o la rivelazione da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa; in tale ultimo caso la Parte richiesta è tenuta ad informare preventivamente l'altra Parte della necessità di procedere alla divulgazione delle informazioni.

14. Gli obblighi di riservatezza suddetti si estendono alle informazioni di una Parte, delle quali l'altra venga comunque a conoscenza in ragione del presente Contratto e che, seppure non coperte da diritti di privativa, possano comunque essere ricondotte al Know How o in generale alla categoria dei segreti industriali.

#### **ART. 13 – (Oneri assicurativi e sicurezza sul lavoro)**

1. Ciascuna Parte provvede, a proprie spese, a coprire il proprio personale coinvolto nell'esecuzione del presente Contratto, con polizze assicurative contro il rischio di infortuni e garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. (opzionale) I rischi derivanti da ..... sono a carico del .....

#### **ART.14 – (Diritto di recesso e risoluzione del Contratto)**

3. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Contratto mediante raccomandata A.R. da inviare all'altra Parte con preavviso di almeno .....(indicare un termine di preavviso). In tal caso se a recedere è:

- la Committente, questa sarà tenuta al pagamento all'Istituto delle attività già eseguite e al pagamento delle spese sostenute o impegnate per le attività programmate e da svolgersi fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso;

- l'I.N.F.N., questo sarà tenuto a corrispondere alla Committente la parte di corrispettivo incassata e relativa ad attività non eseguite, fatto salvo il diritto di trattenere le somme corrispondenti a spese già sostenute o impegnate fino alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

4. In caso di recesso di una Parte o di risoluzione del Contratto restano fermi, per ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza assunti ai sensi del presente Contratto e il termine di anni cinque di cui all'articolo "Disciplina della riservatezza" decorrerà dal giorno dell'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della risoluzione contrattuale.

#### **Art. 15 (Clausola di limitazione della responsabilità)**

1. Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni nei confronti dell'INFN, connesse all'esecuzione del presente Contratto, non potranno comunque avere ad oggetto una pretesa di importo superiore al corrispettivo previsto all'art. Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. la Committente approva espressamente ..... (la presente clausola deve essere firmata espressamente dal Committente) (F.to il Legale Rappresentante della Committente)

#### **Art. 16 (Privacy)**

2. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Contratto saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Contratto, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula dello stesso. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione al Contratto. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

#### **Art. 17 (Oneri fiscali)**

3. Il presente Contratto è redatto in tre originali ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131, a cura e spese della Parte richiedente.

#### **Art. 18 (Controversie)**

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione del presente Contratto. Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di ..... (è il Tribunale della città ove viene eseguito il Contratto)

#### **Art. 19 (Norme finali)**

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto le Parti rinviano alle disposizioni del codice civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262.



.....li..... (luogo e data)

**Per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**

..... (firma)

.....li..... (luogo e data)

**Per la.....**

..... (firma)

## Template di contratto per prestazione di attività e servizi in favore di terzi

**AVVERTENZA: Una volta compilato il presente modello, le istruzioni per la compilazione (riportate con carattere rosso), nonché la presente avvertenza e la casella di testo in epigrafe recante “Modello per attività non inventiva” dovranno essere cancellate.**

N° TT.....

**TRA**

**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare** (di seguito I.N.F.N.), C.F. 84001850589, P.I. 04430461006, con sede in Frascati, via Enrico Fermi, n. 40, in persona del **Direttore della Sez. di**.....autorizzato ai sensi dell'art. 20 del Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN

**E**

..... (di seguito .....), P.I. ...., con sede legale in ....., in persona del Legale Rappresentante  
**(compilare con i dati della Committente)**

**Committente**

di seguito denominate congiuntamente Parti e disgiuntamente Parte

**PREMESSO CHE**

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è Ente pubblico nazionale di ricerca che promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti alle attività in tali settori prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa.

L'I.N.F.N., in base all'art. 2 del proprio Statuto, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese, pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali.

L'Istituto, secondo quanto stabilito nel Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN,

approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 136769 del 23 aprile 2015, può svolgere attività e prestazioni di ricerca, di studio, lavorazioni e trattamenti di materiali, analisi, misurazioni, tarature e prove, consulenza e formazione non rientranti nei suoi compiti istituzionali e caratterizzati dalla prevalenza dell'interesse dei terzi;

La ..... (inserire la ragione sociale/denominazione del Committente) è..... (indicare se trattasi di Società, Associazione, Laboratorio, ecc.) attiva nel settore del..... (indicare il campo di attività della Committente) e intende avvalersi delle competenze dell'INFN per l'esecuzione delle ..... (specificare si trattasi di misurazioni, tarature ecc. ).

L'INFN, presso ..... (indicare la Sezione/Laboratorio INFN), è dotato di competenze e strumentazioni in grado soddisfare le esigenze della Committente.

Tanto premesso le suddette Parti stipulano il presente Contratto, che concordano di regolare in base alle seguenti pattuizioni e del quale la premessa costituisce parte integrante e sostanziale.

#### Art. 1 (Definizioni)

2. Ai fini del presente Contratto, ove recanti lettera maiuscola, si intendono per:

“**Attività di Ricerca**”: l'attività condotta dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in esecuzione del presente Contratto;

“**Deliverables**”: i beni materiali realizzati dall'INFN in esecuzione dell'Attività di Ricerca e descritti nell'articolo 2 (in alternativa: meglio descritti nell'Allegato Tecnico ove previsto)

“**Beni Immateriali**”: le invenzioni, il know-how, le opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, le informazioni segrete, i

programmi per elaboratore, le banche di dati, i disegni e modelli, i marchi, i modelli di utilità, come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale nonché gli ulteriori prodotti dell'Attività di Ricerca suscettibili di essere tutelabili e valorizzabili;

- “**Know-How**”: è l'insieme delle conoscenze codificate e non, informazioni tecniche, abilità, metodi, invenzioni non brevettate o non brevettabili, e derivanti da attività di ricerca, che non sono prontamente disponibili e di pubblico

dominio, necessarie per svolgere una determinata attività nell'ambito di settori scientifici, tecnologici, industriali o commerciali, ovvero che, quand'anche di pubblico dominio, se utilizzate in forma combinata, conferiscono a chi le utilizza la capacità di generare un determinato risultato che altrimenti non avrebbe potuto raggiungere con lo stesso livello di accuratezza o precisione.

**“Background”**: sono i Beni Immateriali dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio dell'Attività di Ricerca

**“Sideground”**:

5. sono i Beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dall'INFN in occasione dell'esecuzione del contratto e non riconducibili ai risultati cui l'Attività di Ricerca sia finalizzata, anche qualora siano relativi allo stesso ambito tecnico-scientifico.

6. Sono i Beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dall'INFN durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in virtù dell'esecuzione dello stesso, anche qualora siano relativi allo stesso ambito tecnico-scientifico.

**“Foreground”**: sono i Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti dall'INFN nell'esecuzione del presente Contratto e in ragione di esso;

#### **“Informazioni Confidenziali”**

le informazioni, dati e conoscenze che una parte comunichi all'altra e che al momento della comunicazione siano espressamente qualificate come “riservate” “confidenziali” o simili, o che, se comunicate verbalmente vengano qualificate per iscritto come “riservate” nei 15 giorni successivi.

#### **Art. 2 (Oggetto) (esempio per MISURAZIONI)**

1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'esecuzione delle seguenti misurazioni:

- 1) n. ....con tecnica .....
- 2) n. ....con tecnica .....

3) n. .... con tecnica .....

4) n. .... con tecnica .....

(inserire il numero delle misurazioni commissionate e la tecnica con la quale dovranno essere eseguite)

#### **Art. 2 (Oggetto) (esempio per PRODUZIONE/REALIZZAZIONE)**

Il presente contratto ha ad oggetto la realizzazione di ..... ((eventuale) meglio descritto nell'ALLEGATO TECNICO al presente Contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale).

#### **Art. 2 (Oggetto) (esempio per CONSULENZA)**

1. Con il presente contratto il Committente affida all'INFN che accetta, un'attività di consulenza consistente nella .....

#### **Art. 3 (Responsabile Scientifico e Referente Scientifico)**

3.4 L'INFN affida la responsabilità dell'esecuzione delle Attività di Ricerca al Dott./Prof..... (di seguito indicato come "Responsabile Scientifico"), del quale fornisce i seguenti recapiti: tel .....; mail address.....; indirizzo.....

3.5 La Committente individua quale proprio referente il Dott./Prof..... (di seguito indicato come Referente Scientifico), cui è affidata la responsabilità dell'interazione con l'INFN sulle attività di cui al presente Contratto", del quale fornisce i seguenti recapiti: tel .....; mail address .....; indirizzo.....

3.6 Ciascuna Parte potrà modificare in ogni momento il proprio Responsabile/Referente con comunicazione scritta inviata all'altra con l'indicazione del nominativo del nuovo Responsabile e della data dalla quale decorre tale incarico..

#### **Art. 4 (Durata) ricerca**

4. Le Parti concordano che le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite entro e non oltre il ..... (specificare giorno, mese e anno), salva l'eventuale proroga concordata per iscritto prima della scadenza del suddetto termine. Il presente Contratto non è soggetto a rinnovo tacito.

5.2 Non oltre .... mesi prima della scadenza naturale del Contratto, la Parte che vi avrà interesse potrà richiedere,

mediante raccomandata A.R. o PEC, una proroga, che dovrà essere opportunamente motivata e che in ogni caso non può superare il 50% (cinquanta per cento) della durata prevista dal comma 1.

5.3 Tale richiesta di proroga dovrà essere espressamente accettata, tramite invio di raccomandata A.R o pec, dalla controparte entro 1 mese dalla data di ricevimento della richiesta.

5.4 In caso di mancata risposta, la proroga si intenderà non concessa.

5.5 In caso di proroga, le Parti concorderanno la ripartizione dei relativi eventuali oneri aggiuntivi.

#### **Art. 5 (Modalità, tempi e luoghi della prestazione)**

5.1 INFN e la Committente, al fine della migliore realizzazione dell'Attività di Ricerca, concordano di interagire, nello spirito della massima collaborazione, con libero, reciproco e puntuale scambio di informazioni, dati sperimentali e campioni, fatti salvi eventuali vincoli di riservatezza già assunti.

5.2 Eventuali modifiche quantitative e/o qualitative all'Attività di Ricerca dovranno essere concordate per iscritto e sostituiranno le clausole del Contratto con tali variazioni contrastanti. In tal caso le Parti concorderanno le eventuali variazioni al corrispettivo previsto dal seguente articolo.

Le attività oggetto del presente Contratto saranno svolte presso ..... (indicare ad es. il laboratorio) della Sezione di ..... dell'INFN e presso gli ulteriori luoghi di attività indicati nell'Allegato Tecnico al presente Contratto., con diritto d'accesso ad esso per il referente scientifico di ..... per poter assistere alle fasi salienti della ricerca.

5.3 Qualora l'Attività di Ricerca, o parte di essa, debba essere svolta presso i locali della Committente, questo si impegna sin da ora a consentire al Responsabile Scientifico INFN, e al personale da questo indicato, l'accesso ai locali predetti nonché l'utilizzo delle attrezzature della Committente, o di cui questo abbia la disponibilità, ivi presenti.

5.4 INFN eseguirà le attività previste per ciascun WP procedendo secondo le milestones indicate nell'Allegato 1 al presente Contratto. Ciascun WP è considerato concluso con la consegna del deliverable ad esso relativo.

La verifica della conformità del Deliverable (indicare l'oggetto del contratto) richiesto dal Committente avverrà presso ....., in data comunicata dall'INFN con almeno ..... giorni di anticipo e dovrà risultare da apposito verbale

sottoscritto dai soggetti di cui all'articolo 3.

La consegna del Deliverable (indicare l'oggetto del contratto) presso la sede indicata dal Committente dovrà avvenire solo a pagamento effettuato ed è a cura del....., a spese del ..... e a rischio del Committente.

Oppure in alternativa

3a. I ..... saranno spediti a cura dell'INFN presso la sede del Committente sita in ..... dove il Committente procederà alla loro verifica entro .... Giorni dalla ricezione; decorso tale termine senza che vengano formulate osservazioni i ..... Si intendono accettati.

Le attività disciplinate dal presente contratto saranno considerate completate al momento della consegna al Referente della Committente del Deliverable relativo all'ultimo Work Package da parte del Responsabile Scientifico INFN.

**(ovvero in alternativa, qualora l'attività non preveda la suddivisione in WP, l'art. 5 può essere il seguente)**

#### **Art. 5 (Modalità, tempi e luoghi della prestazione)**

1. INFN e il Committente, al fine della migliore realizzazione dell'Attività di Ricerca, concordano di interagire, nello spirito della massima collaborazione, con libero, reciproco e puntuale scambio di informazioni, dati sperimentali e campioni, fatti salvi eventuali vincoli di riservatezza già assunti.

Le attività oggetto del presente Contratto saranno svolte presso il Laboratorio ..... dell'INFN, con diritto d'accesso ad esso per il referente scientifico di ..... per poter assistere alle fasi salienti della ricerca.

L'attività di Ricerca si considererà conclusa al momento della consegna del/i deliverable, dal Responsabile Scientifico INFN dell'attività al Referente della Committente.

La verifica della conformità del/i Deliverable avverrà presso ....., in data comunicata dall'INFN con almeno ..... giorni di anticipo e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai soggetti di cui all'articolo 3.

La consegna del Deliverable presso la sede indicata dal Committente dovrà avvenire solo a pagamento effettuato ed è a cura del....., a spese del ..... e a rischio del Committente.

Eventuali modifiche quantitative e/o qualitative all'Attività di ricerca dovranno essere concordate per iscritto e sostituiranno le clausole del Contratto con tali variazioni contrastanti. In tal caso le Parti concorderanno le eventuali variazioni al corrispettivo.

#### **Art. 6 (Personale)**

6.1 Per l'esecuzione delle Attività di Ricerca l'INFN potrà avvalersi di proprio personale anche non dipendente, ai sensi del proprio Statuto, o di personale esterno specializzato in relazione alle singole attività da svolgersi.

6.2 Ciascuna Parte assicura e garantisce la conformità alla normativa in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro dei locali e delle attrezzature utilizzate nelle Attività di Ricerca.

6.3 Il Personale di una Parte che si rechi presso le sedi dell'altra è tenuto al rispetto delle disposizioni disciplinari e di sicurezza vigenti nella sede ospitante; a tal fine le Parti si impegnano a fornire al personale impegnato informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività da svolgersi.

#### **Art. 7 (Corrispettivo e modalità di pagamento)**

6. Le Parti pattuiscono, a titolo di corrispettivo delle prestazioni dedotte in contratto, la complessiva somma di: euro ..... (diconsi ...../00), oltre IVA, che, quanto al pagamento, verrà corrisposta dalla Committente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura che verrà emessa, a cura dell'INFN:

e) quanto a euro ..... alla stipula del presente Contratto a titolo di anticipo per consentire l'avvio delle attività;

f) quanto a euro .....

g) quanto a euro .....

h) quanto alla residua somma di euro ..... alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3,

7. La Committente sarà responsabile per il ritardo nel pagamento del corrispettivo e, decorso il termine di cui al precedente comma, tenuta al pagamento degli interessi di legge senza bisogno di ulteriore messa in mora.

8. La Committente è tenuta a versare le somme di cui sopra sul conto corrente intestato a INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presso INFN Frascati agenzia 31213 via Enrico Fermi, n. 40 - 00044 Frascati (RM) recante le seguenti



coordinate bancarie:

IBAN IT 45 P 02008 39105 000102445030

9. Nella causale del versamento dovrà essere indicato il codice del contratto come riportato in pagina 1.

10. La Committente, ai sensi dell'art. 1462 c.c. non potrà opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento del corrispettivo, o di sue singole parti, fatte salve le eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del presente contratto.

(la presente clausola deve essere firmata espressamente dal Committente) (F.to il Legale Rappresentante de Committente)

(L'INFN emetterà fattura previa richiesta del Responsabile Scientifico alla Direzione Affari Amministrativi).

#### **ART. 8 – (Proprietà e uso del Background e del Sideground) C/T**

1 Ciascuna Parte è e rimane proprietaria esclusiva del Background di cui dispone e che, ove necessario, metterà gratuitamente a disposizione dell'altra Parte al solo ed esclusivo fine dello svolgimento delle Attività di Ricerca oggetto del presente Contratto e per il tempo strettamente necessario.

l'INFN già dispone, in particolare, del Background relativo alla ....., meglio descritto nell'Allegato A al presente contratto.

2 L'INFN è altresì proprietario esclusivo del Sideground che non potrà in alcun modo essere utilizzato dalla Committente, salva espressa autorizzazione scritta.

3 In relazione a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 le Parti si danno reciprocamente atto che nessuna clausola del presente Contratto comporta in alcun modo la cessione o la concessione da parte dell'INFN di alcun diritto sul proprio Background o Sideground.

#### **ART. 9 (Proprietà e uso del Foreground) (attività non inventive)**

1. Le Parti si danno atto che dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente Contratto non si attende lo sviluppo e/o il conseguimento di foreground knowledge. Ove ciò avvenga, le parti si danno reciprocamente atto che le attività sono state svolte dall'infn che è esclusivo proprietario del foreground.

#### **ART. 10 (Pubblicazioni)**

Le attività divulgative non dovranno pregiudicare i diritti del/i titolare/i sul Background, Sideground e Foreground e gli obblighi di riservatezza.

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati, dati e informazioni dell'Attività di Ricerca nella forma di pubblicazioni scientifiche, presentazioni di carattere didattico nonché tesi di laurea, master o dottorato mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna Parte, previa trasmissione in via riservata all'altra Parte della copia dell'atto di divulgazione proposto.

La Parte ricevente, entro 30 giorni dalla data di ricezione, avrà facoltà di :

- comunicare per iscritto alla Parte proponente quali informazioni siano da considerarsi confidenziali, e, pertanto, non possano essere comunicate o comunque diffuse a terzi, oppure ;
- richiedere che la pubblicazione/presentazione/tesi venga differita per il tempo strettamente necessario a consentire il deposito di una domanda di privativa;
- confermare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. La Parte ricevente comunicherà per iscritto alla Parte proponente le proprie osservazioni; resta inteso che l'approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione.

4. Ove le Parti omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte proponente potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla divulgazione dei risultati.

10.5 Nel caso di pubblicazione da parte della Committente dei risultati della ricerca in ambito tecnico-scientifico, questa si impegna a citare espressamente INFN e ad acquisire preventivamente dall'INFN l'assenso sul testo da pubblicare nei tempi e con le modalità indicate nel presente articolo.

#### **ART. 11 (Uso dei segni distintivi)**

2. Il marchio dell'Istituto è di proprietà esclusiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La Committente non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Istituto e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non

previa specifica autorizzazione scritta o distinto accordo.

#### **ART. 12 – (Riservatezza)**

15. Ciascuna Parte si obbliga espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a trattare come riservate le Informazioni confidenziali scambiate in occasione dello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto e pertanto a non rivelarle e/o divulgarla a Terzi, in tutto o in parte e in alcun modo, per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla scadenza naturale o alla cessazione anticipata, comunque determinata, dello stesso.

16. Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, le Parti, prima dell'inizio dell'attività dedotta in Contratto, sono tenute ad informare i soggetti di cui al precedente comma dell'obbligo di riservatezza e ad acquisire dagli stessi un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.

17. Inoltre ciascuna parte è tenuta a:

- impiegare ogni mezzo idoneo a porre in essere ogni atto e/o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- utilizzare le informazioni ricevute dall'altra Parte al solo scopo di svolgere l'attività oggetto del presente Contratto, restando espressamente esclusa ogni diversa utilizzazione;
- non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, con qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, rapporti, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate, salvo specifiche esigenze che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, e comunque salvo espresso consenso scritto della Parte che ne abbia diritto;
- a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni tipologia di materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

18. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti e dai relativi ausiliari coinvolti nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto.

19. Ove una Parte intenda comunicare a Terzi le informazioni riservate, o considerate tali, ricevute dall'altra Parte, dovrà preventivamente richiedere autorizzazione scritta di quest'ultima, la quale potrà, a sua discrezione, accordarla o negarla.

20. Non sono da ritenersi informazioni "confidenziali" o "riservate", e come tali non sono coperte dall'obbligo di riservatezza le informazioni :

- che non sono espressamente qualificate dalle Parti quali "confidenziali" o "riservate";
- che sono o diventano di pubblico dominio senza colpa della parte ricevente;
- che sono state oggetto di pubblicazione avvenuta anteriormente all'inizio dell'esecuzione del presente Contratto;
- che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del presente rapporto;
- che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal presente rapporto;
- in relazione alle quali è stata richiesta la pubblicazione o la rivelazione da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa; in tale ultimo caso la Parte richiesta è tenuta ad informare preventivamente l'altra Parte della necessità di procedere alla divulgazione delle informazioni.

21. Gli obblighi di riservatezza suddetti si estendono alle informazioni di una Parte, delle quali l'altra venga comunque a conoscenza in ragione del presente Contratto e che, seppure non coperte da diritti di privativa, possano comunque essere ricondotte al Know How o in generale alla categoria dei segreti industriali.

#### **ART. 13 – (Oneri assicurativi e sicurezza sul lavoro)**

3. Ciascuna Parte provvede, a proprie spese, a coprire il proprio personale coinvolto nell'esecuzione del presente Contratto, con polizze assicurative contro il rischio di infortuni e garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. (opzionale) I rischi derivanti da ..... sono a carico del .....

#### **ART.14 – (Diritto di recesso e risoluzione del Contratto)**

5. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Contratto mediante raccomandata A.R. da inviare all'altra Parte con

preavviso di almeno .....(indicare un termine di preavviso).

In tal caso se a recedere è:

- la Committente, questa sarà tenuta al pagamento all'Istituto delle attività già eseguite e al pagamento delle spese sostenute o impegnate per le attività programmate e da svolgersi fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso;

- l'I.N.F.N., questo sarà tenuto a corrispondere alla Committente la parte di corrispettivo incassata e relativa ad attività non eseguite, fatto salvo il diritto di trattenere le somme corrispondenti a spese già sostenute o impegnate fino alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

6. In caso di recesso di una Parte o di risoluzione del Contratto restano fermi, per ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza assunti ai sensi del presente Contratto e il termine di anni cinque di cui all'articolo "Disciplina della riservatezza" decorrerà dal giorno dell'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della risoluzione contrattuale.

#### **Art. 15 (Clausola di limitazione della responsabilità)**

2. Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni nei confronti dell'INFN, connesse all'esecuzione del presente Contratto, non potranno comunque avere ad oggetto una pretesa di importo superiore al corrispettivo previsto all'art. . Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. la Committente approva espressamente ..... (la presente clausola deve essere firmata espressamente dal Committente) (F.to il Legale Rappresentante della Committente)

#### **Art. 16 (Privacy)**

3. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Contratto saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Contratto, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula dello stesso. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà

comportare l'impossibilità di dare esecuzione al Contratto. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

#### **Art. 17 (Oneri fiscali)**

4. Il presente Contratto è redatto in tre originali ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131, a cura e spese della Parte richiedente.

#### **Art. 18 (Controversie)**

3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione del presente Contratto. Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di ..... (è il Tribunale della città ove viene eseguito il Contratto)

#### **Art. 19 (Norme finali)**

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto le Parti rinviano alle disposizioni del codice civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

.....li..... (luogo e data)      **Per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**

**il Responsabile Scientifico**

..... (firma)

.....li..... (luogo e data)      **Per la.....**

..... (firma)